Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 dicembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(8614)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1314**.

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7000 milioni per l'esercizio 1966.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie ».

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento.

Art. 3.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai Consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.

Art. 4.

Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi dagli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche.

Art. 6.

L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 è ridotta per gli anni 1965 e 1966, rispettivamente, di lire 3500 milioni e lire 6500 milioni.

Art. 7.

All'onere di lire 3500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6.

A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 6500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6 e, per lire 5000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1315**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Filologia dantesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1316**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — L'insegnamento fondamentale di « Complementi di matematica » è soppresso e sostituito con quello di « Metodi matematici per le applicazioni ».

L'insegnamento fondamentale di « Lingua straniera » (biennale) viene mutato in quello di « Lingua inglese » (triennale). Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Discipline nautiche è aggiunto quello di « Macchine marine ». Nello stesso articolo è soppresso il penultimo comma.

L'art. 15, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Discipline nautiche è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Complementi di matematica » e di « Lingua straniera » (biennale) vengono sostituiti in quelli di « Metodi matematici per le applicazioni » e di Lingua inglese (biennio) e inoltre viene aggiunto la propedeuticità dell'esame di Navigazione aerea nei confronti dell'esame di Assistenza al volo e controllo del traffico aereo

Art. 16. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, e per i corsi biennali, gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o al termine del biennio ad eccezione dell'esame di Lingua inglese, che deve obbligatoriamente essere sostenuto alla fine di ciascun anno ».

Art. 18. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze nautiche è aggiunto l'Istituto di « Geodesia ed idrografia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1317**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — Nel gruppo di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria civile Sezione idraulica, l'insegnamento di « Tecnica urbanistica » è sostituito da quello di « Estimo ed esercizio professionale » nell'indirizzo di Ingegneria sanitaria; mentre l'insegnamento di « Estimo ed esercizio professionale » è sostituito da quello di « Tecnica urbanistica » nell'indirizzo Stradale-urbanistico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1318**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 1318. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Modena vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal sig. Eugenio Carani, per il complessivo prezzo di L. 68.000.000, quattro vani al piano sotterraneo, due vani al piano terreno e undici vani al primo piano del fabbricato sito in Modena, in angolo fra la via Emilia ed il viale Verdi, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1319**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Macerata ad acquistare un immobile.

N. 1319. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Macerata vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal dott. Camillo Grifi e dalla signora Francesca Zocchi, per il complessivo prezzo di L. 53.000.000, l'intero complesso immobiliare sito in Macerata alla via Roma, costituito da cinque vani al piano terra e da undici vani al primo e secondo piano (N.C.E.U. alla partita 3864), da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1320**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Verona ad acquistare un immobile.

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Verona vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà (rispettivamente in ragione del 40% e del 60%) dal sig. Giovanni Piona e dall'Impresa costruzioni edili Piona Giovanni e figlio, con sede in Verona, per il prezzo di L. 102.540.620, la porzione di fabbricato sita in Verona (tra la via Valverde e via di nuova formazione) costituita da complessivi vani 31, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1321**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Lucca vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai germani Ragghianti Lelio, Gabriella, Giuseppina, Maria Teresa o Benvenuta, Anna Maria, Camilla ed Emilia, per il prezzo di L. 16.000.000, il fabbricato sito in Lucca alla via Catalani n. 1, costituito da tre piani (compreso il terrestre) da rimessa, capanna e terreno ad uso di giardino, da destinare a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza numero 21651, datata 28 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire l'avv. Botta Mario, presidente della citata Commissione, e il dottor Garofalo Domenico, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, rispettivamente, con il dott. Garofalo Domenico e con il dott. Minervini Mario;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Garofalo Domenico e il dott. Minervini Mario sono nominati: il primo, presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza e, il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente dell'avv. Botta Mario e del dott. Garofalo Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9669)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza n. 21651, datata 28 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il sig. Guerriero Andrea, membro della citata Commissione quale rappresentante della Federazione lucana dei coltivatori diretti, con il sig. Ambrosio Gerardino;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Ambrosio Gerardino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Potenza, quale rappresentante della Federazione lucana dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Guerriero Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9670)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona n. 8901, datata 16 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il rag. Depperu Mario, membro della citata Commissione, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Associazione artigiani, con il sig. Chiaramonti Edoardo;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Chiaramonti Edoardo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Savona, quale rappresentante della Associazione artigiani, in sostituzione del sig. Depperu Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

(9672) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento:

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Russo dott. Carmelo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martinelli geom. Leopoldo, rappresentante del Genio civile;

Vian ing. Enrico Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pisanelli per. agr. Marcello, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lanza Giuseppe, Contini Natale, La Ragione Antonio, Pagetti Giorgio, Petrucci Dovilio, Grassucci Filippo e Contini Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Massera per. chim. Virgilio, Andreani Mario, Panceri Giovanni e Maspes rag. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Segattini dott. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

(9674) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara numero 30517, datata 30 giugno 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè collocato a riposo — l'ing. Petrelli Vincenzo, membro della citata Commissione quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, con l'ing. Famiglietti Giuseppe;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Famiglietti Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Petrelli Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

(9667) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1965, con il quale il rag. Miglia Edvino, presidente della citata Commissione, è stato sostituito dal dott. Maccarone Salvatore;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 17465, datata 22 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Maccarone Salvatore con il dott. Nicosia Vito;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicosia Vito è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, in sostituzione del dott. Maccarone Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9660)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Siena, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Niccolai dott. Luciano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Zonno dott. Michele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Oliveto ing. Pietro, rappresentante del Genio civile;

Calderai cav. Duilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nucci Armando, Logi Varo, Pascucci geom. Gilberto, Canestri Giuseppe, Pasquini Osvaldo, Monaci Mireno e Santini Dino, rappresentanti dei lavoratori;

Lenzi dott. Guido, Giorgi Giulio, Neri rag. Mario e Bachini Giovan Battista, rappresentanti dei datori di lavoro;

Foresi Garibaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9673)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Sostituzione di tre membri della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento numero 26429, datata 8 settembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire i signori Castaldi Nunzio, Ricciardi Nicola e Marchese Luigi, membri della citata Commissione quali rappresentanti della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con i signori Di Rubbo Filippo, Longobardi Antimo e Bruno Antonio;

Decreta:

Articolo unico

I signori Di Rubbo Filippo, Longobardi Antimo e Bruno Antonio, sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quali rappresentanti della C.I.S.L., in sostituzione dei signori Castaldi Nunzio, Ricciardi Nicola e Marchese Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9659)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per una particolare tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma, intesa ad ottenere la modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto per la tariffa combinata di capitale e rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni di riduzione e di riscatto nella tariffa ottenuta dalla combinazione dell'assicurazione in caso di morte a vita intera con la assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione, presentata dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1965.

Modifica dei modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria visitatrice, nonchè del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermiera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria visitatrice, nonchè del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni direttive nell'assistenza infermiera;

Ritenuta la necessità di modificare i suddetti modelli;

Visto l'art. 35 del citato regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria visitatrice, nonchè del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermiera, annessi al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, sono modificati secondo i testi allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

MODELLO « A »

(Denominazione dell'Ente o Comitato istitutore)

SCUOLA CONVITTO PROFESSIONALE PER INFERMIERE

(Istituita con decreto interministeriale n. . . del . . . . .)

La signor . . . . . . nata a . . . . . il . . . . ha superato nell'anno . . . gli esami di Stato prescritti dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto alla signor . . . . il presente

DIPLOMA DI INFERMIERA PROFESSIONALE

da valere per tutti gli effetti di cui al citato art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

. . . . presidente del Consiglio di amministrazione;

. . . . rappresentante del Ministero della sanità nella Commissione esaminatrice;

. . . . rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella Commissione esaminatrice.

. . . . . il . . . .

MODELLO « B »

(Denominazione dell'Ente o Comitato istitutore)

SCUOLA CONVITTO PROFESSIONALE PER INFERMIERE

(Istituita con decreto interministeriale n. . del . . . .)

La signor . . . nata a . . . il . . . ha superato nell'anno . . gli esami di Stato prescritti dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto alla signor . . . . il presente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERA

da valere per tutti gli effetti di cui al citato art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

. . . . presidente del Consiglio di amministrazione;

. . . . rappresentante del Ministero della sanità nella Commissione esaminatrice;

. . . . rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella Commissione esaminatrice.

. . . . . il . . . .

MODELLO « C »

(Denominazione dell'Ente o Comitato istitutore)

SCUOLA SPECIALIZZATA PER ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI

(Istituita con decreto interministeriale n. . . del . . . . .)

La signor . . . . nata a . . . . . il . . . . ha superato nell'anno . . . gli esami di Stato prescritti dall'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto alla signor . . . . il presente

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE

da valere per tutti gli effetti di cui al citato art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

. . . . presidente del Consiglio di amministrazione;

. . . . rappresentante del Ministero della sanità nella Commissione esaminatrice;

. . . . rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella Commissione esaminatrice.

. . . . . il . . . .

(9717)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Calcivitormina Colloidale » fiale da 2 cc. e gocce, della ditta Colangelo Quarcia di Napoli. (Decreto di revoca n. 3980/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 febbraio 1950 e 29 agosto 1952, con i quali venivano registrate ai numeri 2904 e 2904/A le specialità medicinali « Calcivitormina Colloidale » fiale e gocce a nome della ditta Colangelo Quercia, con sede in Napoli, via B. Tanucci 24, prodotta nell'officina propria;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata, in quanto nelle fiale: *a*) la quantità di vitamina D è risultata inferiore dell'85% a quella dichiarata; *b*) la quantità di fosforo elementare è risultata inferiore del 96% a quella dichiarata; *c*) la quantità di fosfati, espressi come fosfato tricalcico è risultata superiore del 20,6% a quella dichiarata. Nelle gocce: *a*) la quantità di Vitamina D è risultata inferiore del 94% a quella dichiarata; *b*) la quantità di fosfati espressi come fosfato tricalcico, è risultata infe-

riore del 32% a quella dichiarata: *c*) il fosforo elementare risulta assente; per cui ricorre l'applicazione dello art. 27 del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcivitormina Colloidale » 6 fiale da 2 cc., flacone x cc. 20 di gocce, registrata ai numeri 2904 e 2904/A, con decreti in data 6 febbraio 1950 e 29 agosto 1952 a nome della ditta Colangelo Quercia di Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9715)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Ascorvit Ca » fiale, della ditta Laboratorio farmaco biologico Medix di Milano. (Decreto di revoca n. 3982/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ed il relativo comunicato in data 6 marzo 1952, e 17 ottobre 1961, col quale veniva registrata al n. 5900 la specialità medicinale « Ascorvit Ca » fiale, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Medix, con sede in Milano, via Monte S. Genesio, 11, prodotta nell'officina propria;

Considerato che, da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata in quanto nella preparazione n. 1692 la quantità dell'acido ascorbico è risultata del 15,1% inferiore al calcolato, mentre la quantità di calcio è risultata corrispondente (— 2,9%) a quella calcolata. La quantità di residuo secco e di ceneri solfatiche, per fiala, sono risultate superiori al calcolato rispettivamente del 70% e del 137%. Analogamente nella preparazione n. 252 si è rilevato un contenuto diverso da quello dichiarato e precisamente: acido ascorbico — 11,7%; calcio — 1,9%, residuo secco + 72,3% e ceneri solfatiche (per fiala) + 160,2%. Inoltre nelle fiale vi è una eccessiva pressione di gas, tanto da produrre un piccolo scoppio all'apertura, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ascorvit Ca » 5 fiale da 10 cc. e 10 fiale da 10 cc., registrata al n. 5900 con decreto e comunicato in data 6 marzo 1952 e 17 ottobre 1961, a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Medix di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9714)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro cormonese gradiscano, con sede in Gorizia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10077-13073 in data 23 novembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro cormonese gradiscano, con sede in Gorizia, deliberato dal commissario straordinario in data 1° dicembre 1964.

(9396)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di zone site nell'ambito della laguna di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 17 novembre 1965, sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site nell'ambito della laguna di Venezia, aventi la superficie di mq. 288.250, riportate nel catasto del comune di Mira al foglio n. 44, mappale 126/½.

(9429)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto del prefetto della provincia di Verona numero 35832/1ª dell'8 gennaio 1965, concernente l'autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « C. Montanari » di Verona ad accettare una donazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1965, pag. 1462, dove è scritto: « L. 500.000 » deve leggersi: « L. 1.500.000 ».

(9923)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Loreo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.102.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9766)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Occhiobello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.593.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9767)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Rocca Priora (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.323.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9745)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Gavello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9746)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Polesella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9747)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9748)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Radicondoli (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9749)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Allerona (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.945.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9750)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Porano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.027.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9751)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Lusevera (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9752)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Montenars (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.285.899, per la copertura del disavanzo económico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9753)

Autorizzazione al comune di Ravascletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Ravascletto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.535.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9754)

Autorizzazione al comune di Raveo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Raveo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9755)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Taipana (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9756)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Concamarise (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9757)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Fumane (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9758)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.008.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9759)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Stazzema (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9760)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Cinto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.651.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9762)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Saracinesco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9763)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Bergantino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.858.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9764)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Castelguglielmo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.704.196, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9765)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Pincara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.937.014, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9768)

Autorizzazione al comune di Stregna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Stregna (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.316.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9769)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Pennabilli (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.490.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9770)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.336.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9771)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Calto (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.205.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9772)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Ceneselli (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.990.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9773)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Corbola (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.669.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9774)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.306.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9775)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Gaiba (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.051.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9776)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Lendinara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.366.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9777)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.962.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9778)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9781)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Gaeta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9182)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1965, il comune di Portoferraio (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.744.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9783)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.784.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9827)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.789.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9828)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Melissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.019.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9829)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.353.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9830)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.402.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9831)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.740.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9834)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.298.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9835)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.330.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9836)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.454.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9837)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.111.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9838)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.066.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9839)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.800.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9840)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.525.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9841)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.658.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9842)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9850)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.811.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9851)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9852)

Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Casciano Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9853)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9854)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.943.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9855)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9856)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9857)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.972.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9858)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9859)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.988.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9860)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9861)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9862)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Vernazza (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 10 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,75	624,76	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75	624,77
$ Can.	580,37	580,20	580,20	580,10	579,90	580,35	580,10	580,35	580,25	580,30
Fr. Sv.	144,72	144,70	144,75	144,725	144,70	144,73	144,7375	144,72	144,73	144,73
Kr. D.	90,70	90,73	90,70	90,735	90,70	90,71	90,73	90,71	90,71	90,70
Kr. N.	87,67	87,43	87,43	87,48	87,53	87,48	87,485	87,49	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,79	120,80	120,79	120,785	120,75	120,80	120,80	120,82	120,80	120,80
Fol.	173,24	173,26	173,27	173,28	173,20	173,24	173,265	173,24	173,24	173,25
Fr. B.	12,58	12,587	12,5870	12,58375	12,58	12,58	12,5820	12,58	12,58	12,59
Franco francese	127,49	127,50	127,475	127,495	127,45	127,49	127,495	127,50	127,49	127,50
Lst.	1750,41	1750,90	1750,75	1750,80	1750,50	1750,45	1750,70	1750,45	1750,45	1750,60
Dm. occ.	156,17	156,21	156,215	156,21	156,15	156,18	156,20	156,18	156,18	156,18
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,175	24,1770	24,15	24,17	24,1760	24,18	24,17	24,18
Escudo Port.	21,85	21,85	21,83	21,855	21,75	21,85	21,845	21,86	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,435	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,015
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	580,10
1 Franco svizzero	144,731
1 Corona danese	90,732
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,792
1 Fiorino olandese	173,272
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1750,75
1 Marco germanico	156,205
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	10,431

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 1300/R/Gab., con cui al sig. Pycha Guglielmo, nato ad Ortisei il 27 maggio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pica;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 settembre 1965 dalla signora Pica Lidia in Giaier, figlia del predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, numero 1300/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Pica Lidia in Giaier, nata a Castelrotto il 26 maggio 1929 e residente a Bolzano, via Palermo n. 47-C, viene ripristinato nella forma tedesca di Pycha.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 novembre 1965

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario: D'AMICO

(9302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale dei ragionieri in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1

E 'indetto un concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova (coeff. 202) nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati

a) siano forniti del diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale con esclusione degli altri titoli di studio;

b) siano cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 5;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 guerra di liberazione nonchè per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà:

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dalla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 14.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale obbligatorie giusta il programma annesso al presente decreto ed una prova facoltativa, scritta ed orale, di lingue estere. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 10.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 11.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per ciascuna lingua che, a giudizio della Commissione, sia scritta correttamente e parlata correntemente, il voto finale di graduatoria relativo alle prove obbligatorie sarà aumentato di 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 a seconda, rispettivamente, che il candidato abbia ottenuto in detta prova facoltativa la media, fra scritto e orale, di 10, 9, 8, 7, 6, con arrotondamento per eccesso ove risulti una frazione superiore a 0,50 di punto.

Per essere ammesso a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta di ciascuna lingua, almeno il voto di 6/10.

Art. 12.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 13.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da lire 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 400;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autentica o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio;

3) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

4) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro e saranno assegnati, in prima destinazione, presso gli uffici di ragioneria in uno dei seguenti Arsenali militari marittimi: La Spezia, Taranto, Messina e Brindisi.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con le seguenti competenze annue lorde:

L. 842.600 per stipendio, L. 153.600 per indennità integrativa speciale, L. 169.680 per assegno di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, oltre l'aggiunta di famiglia e gli eventuali emolumenti accessori.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 18.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo delle competenze di cui al precedente articolo oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1965
Registro n. 56 *Difesa-Marina, foglio n.* 164

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario).

PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Prova facoltativa di lingue estere.

Argomenti costituenti le varie materie di esame:

Nozioni di diritto civile e commerciale: Il negozio giuridico ed i suoi elementi - Persone fisiche (capacità, cittadinanza, sede giuridica delle persone, assenza) - Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche) - Le cose - La proprietà, il possesso e la detenzione - Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazioni della proprietà - Le obbligazioni: fonti, effetti, prove, garanzie, cessione, estinzione. Contratti. Trascrizione - Principali istituti del diritto di famiglia - Prescrizione e decadenza - Impresa. Imprenditore. Azienda. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. Amministrazione controllata. liquidazione coatta amministrativa.

Nozioni di diritto amministrativo: Fonti del diritto: leggi, decreti, regolamenti - L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le Amministrazioni autonome - Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato - Amministrazione governativa locale: i Comuni, le Provincie e le Regioni - La giustizia nell'Amministrazione: i ricorsi amministrativi, la tutela giurisdizionale.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato: Il patrimonio dello Stato; Demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario della Amministrazione dello Stato (Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, Ragioneria centrale). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti dello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio, conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria: Sistemi di misure. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazioni di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale: Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazione e distinzione relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica delle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti nel sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci di esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata: Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili, rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito; bilanci di esercizio. Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture delle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti tra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; costi e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazioni delle banche di credito ordinarie e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci di esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione), classificazione delle entrate e uscite; rendiconto generale. Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Nozioni di diritto costituzionale: La fonte del diritto costituzionale, gli organi costituzionali dello Stato.

Principi di economia politica: Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i fattori della produzione. L'impresa. Costo di produzione, prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio, la bilancia commerciale e la bilancia di pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienza delle finanze: Bilancio dello Stato. Tesorerie dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originali. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli enti locali.

Nozioni elementari di statistica: Concetto di statistica. Utilità dei dati statistici e operazioni relative. Espozione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica. Censimento.

Roma, addì 9 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (prov. di . .) il . . . . e residente in . (prov. di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . conseguito presso . in data .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .,

6) si obbliga, in caso di nomina, a raggiungere una delle le seguenti sedi: La Spezia, Taranto, Messina e Brindisi (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (5);

9) intende sostenere la prova facoltativa di lingua (6).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione

Data

Firma (7) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Le sedi dovranno essere indicate in ordine di preferenza.

(5) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere.

(7) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a sei posti di vice ragioniere.

(9218)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per la nomina di quarantatre tenenti in s.p.e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 gennaio 1965, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di quarantatre tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 173);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio a quarantatre posti di tenente in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici e fisici:

Presidente:

gen. isp. G.A. s.p.e. Filippone Ugo.

Membri:

ten. gen. GAri s.p.e. Schepisi Giuseppe, meccanica razionale;

col. GArf s.p.e. Fedele Diego, matematica, fisica e meccanica;

col. GAri s.p.e. Baldi Tito, elettronica, impianti e macchine elettriche;

Ten. col. GArc s.p.e. Marangoni Carlo, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, tedesco;

ten. col. GAri s.p.e. Giorgieri Licio, meccanica applicata alle macchine, inglese;

mag. GAri s.p.e. Quaranta Federico, meccanica applicata alle costruzioni, costruzioni civili;

cap. GAri s.p.e. Mirabelli Alberto, macchine termiche ed idrauliche.

Membri aggiunti:

magg. AArn r.o. Nicolis di Robilant Giovanni Francesco, francese;

cap. CCra s.p.e. Carducci Armando, spagnolo.

Segretario:

cap. GArat s.p.e. Riolfo Aldo.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1965
Registro n. 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 320. — LAZZARINI

(9199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della 1ª Sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo ordinario del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 1965, con cui la Commissione giudicatrice — integrata di altri componenti — è stata suddivisa in due Sottocommissioni;

Considerata l'impossibilità del dott. Luigi Petriccione di partecipare ai lavori della 1ª Sottocommissione, perchè destinato ad altro servizio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Gaetano Marrese, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della 1ª Sottocommissione del concorso di cui trattasi dal 1° ottobre 1965, in sostituzione del dott. Luigi Petriccione, destinato ad altro servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1965
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 23

(9404)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso interno per titoli a tremilatrentasette posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1963.

Nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26 dell'11 settembre 1965, parte seconda, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 1° luglio 1964 e 4 gennaio 1965, relativi, rispettivamente, all'approvazione ed alle successive rettifiche della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso interno per titoli a tremilatrentasette posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1963.

(9689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1870 in data 10 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Ancona, dall'Ordine provinciale dei medici-chirurghi nonchè dai Comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1964, è così costituita:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Amadio dott. Gerardo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tanas dott. Elio, medico provinciale di Macerata

Pellegrini prof. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Iesi;

Pricolo prof. Vittorino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ancona ;

Casagrande dott. Angelo, medico condotto di Senigallia.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Domenico Mastrojanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Ancona, addì 24 novembre 1965

Il medico provinciale: BALICE

(9441)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sacile

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 8928 del 22 novembre 1963, con cui venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sacile;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Preso atto delle designazioni di competenza del Ministero della sanità, dell'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone e del Comune interessato, nonchè della terna proposta dall'Ordine dei medici della Provincia;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sacile è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Faldon dott. Attilio, vice prefetto ispettore di Pordenone;

Vendramini prof. dott. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università degli studi di Padova;

Patrassi prof. dott. Gino, direttore della Clinica medica dell'Università degli studi di Padova;

Scerrino dott. Enrico, ispettore generale medico, medico provinciale di Trieste;

De Carli dott. Elio, ufficiale sanitario del comune di Pordenone.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Istituto d'igiene e presso la clinica medica dell'Università degli studi di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè agli albi pretori dell'Ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone e del comune di Sacile.

Pordenone, addì 18 novembre 1965

Il medico provinciale: LANZAFAME

(9282)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1965, n. **12**.

Estensione dell'assistenza di malattia ai beneficiari di cui alle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 16 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai beneficiari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, nonchè ai beneficiari dell'assegno mensile di cui alla legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni, è estesa l'assistenza di malattia secondo le norme vigenti per i pensionati assistiti dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, semprechè non abbiano diritto all'assistenza di malattia per altro titolo od in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

L'assistenza di cui al primo comma è erogata dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 2.

La Regione assume a proprio carico l'onere conseguente alla estensione dell'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, in favore dei soggetti indicati al precedente articolo 1, concedendo una sovvenzione annua alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

Tale sovvenzione viene ripartita annualmente tra le due Casse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, in misura proporzionale al numero degli assistibili.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e del suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33 e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1965.

La sovvenzione prevista dal precedente art. 2, è fissata per l'esercizio finanziario 1965, in L. 1.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare della sovvenzione regionale sarà determinato con legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000 a carico dell'esercizio 1965 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1965, n. **13**.

Concessione di contributi dell'uno per cento per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 16 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Renon, Cornedo all'Isarco, Nova Ponente, Villandro, Moso in Passiria, Valdaora, Velturno, San Martino in Badia e San Candido, in provincia di Bolzano, un contributo annuo costante dell'uno per cento, per un periodo di trentacinque anni, sulla spesa riconosciuta ammissibile per lavori stradali da eseguirsi in attuazione della legge statale 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni.

Art. 2.

Le domande di contributo — in carta legale — firmate dal sindaco del Comune richiedente devono essere presentate all'Assessorato regionale per i lavori pubblici e il credito, corredate di copia del decreto di concessione del contributo statale.

Art. 3.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è corrisposto in rate bimestrali direttamente al Comune oppure all'ente mutuante in base al contratto di mutuo da presentarsi a cura del Comune interessato in copia autentica all'Ispettorato generale dei lavori pubblici della Regione.

L'erogazione del contributo avviene in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ispettorato generale dei lavori pubblici della Regione e, per l'ultima rata, in base al certificato di collaudo.

L'Ispettorato generale dei lavori pubblici della Regione è incaricato di vigilare sulla realizzazione delle opere fino al collaudo delle opere stesse in base all'art. 16 della legge statale 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di L. 423.650.000 a carico degli esercizi finanziari dal 1965 al 1999 in ragione di lire 12.190.000 annue.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

Gli stanziamenti disposti in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1965, n. **14.**

Norme modificatrici della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 48 *del* 16 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 è sostituito dal seguente:

« Nella Regione Trentino-Alto Adige le prestazioni economiche, previste dalle vigenti leggi dello Stato sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, sono estese a tutti i lavoratori ammalati di silicosi od asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva. Le prestazioni sono dovute solamente nel caso in cui le stesse non possano essere corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni per superamento del termine dei quindici anni di indennizzabilità della malattia.

Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione purchè, se provenienti dall'estero, siano privi di rendita perchè non obbligatoriamente prevista dallo Stato che hanno lasciato o perchè, anche se prevista, non in possesso dei requisiti richiesti da tale legislazione, o godano di pensioni o rendite per silicosi od asbestosi in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge. In questo caso la Regione se ne assume la differenza ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le rendite dovute, ai sensi del precedente art. 1, ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi od asbestosi, in sede di primo accertamento o di successive revisioni, sono calcolate sulla base di una retribuzione di L. 685.000.

Le revisioni vengono effettuate secondo le norme dello Stato.

Per il calcolo della rendita si applica — con effetto dal 1° luglio 1965 — la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla legge statale 19 gennaio 1963, n. 15 ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La rendita, prevista dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi od asbestosi, è estesa ai casi contemplati all'art. 1 della presente legge.

La misura della rendita a favore dei superstiti, nelle percentuali stabilite per gli aventi diritto dalla legge statale, è calcolata sul cento per cento della retribuzione prevista al precedente art. 2.

La rendita è a carico della Regione ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'assegno « una tantum » previsto dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi e asbestosi, è esteso ai casi contemplati all'art. 1 della presente legge.

L'assegno « una tantum » a favore dei superstiti è corrisposto con le norme e nelle misure previste dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

L'assegno è a carico della Regione »

Art. 5.

La presente legge ha effetto a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1965 in L. 300.000, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(9284)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.